RIGUARDANTE L'ASSUNZIONE DI PERSONALE AVVENTIZIO PER GLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI ED ALTRI PROVVEDIMENTI PER APPLICARE LA LEGGE 4 GIUGNO 1911, N. 487

Art. 1

E' autorizzata l'iscrizione ad un apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, da istituirsi con decreto del ministro del tesoro, delle somme di L. 90.000 per l'esercizio 1912-913 e di L. 300.000 per l'esercizio 1913-914, per provvedere al personale di servizio e ai bisogni straordinari dei servizi di copiatura presso gli uffici scolastici provinciali, da assumere secondo le norme stabilite nella legge 11 giugno 1897, n. 182, per il personale straordinario.

Versione in vigore dal 5 aprile 1913, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante l'assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali ed altri provvedimenti per applicare la legge 4 giugno 1911, n. 487
Estremi	Legge 20 marzo 1913, n. 206
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-l-assunzione-di-personale-avventizio-per-gli-uffici/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it